

# Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 14/10/2014

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 1927

Legge Regionale 7 aprile 2014 n° 10 - art. 17 - 5° comma. Determinazione sanzione amministrativa pecuniaria e criteri per l'aggiornamento.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

Vista la legge Regionale del 7 aprile 2014 n°10, che ha introdotto una nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Visto l'art. 17 della predetta legge, che disciplina l'Istituto della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, nonché le modalità per pervenire all'adozione del relativo provvedimento;

Visto il punto 5 del richiamato art.17 che, stabilisce di inserire nel provvedimento di decadenza l'avviso che in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio, sarà comminata sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta Regionale;

Considerato che la precedente legge - L.R. n.54/84 - aveva quantificato la richiamata sanzione in lire 500.000, successivamente aggiornata a Lire 910.000 (€ 469,98) con provvedimento di G.R. del 30/11/1997 n.7773;

Ritenuto, pertanto, di poter determinare l'ammontare della sanzione mediante aggiornamento agli indici ISTAT della somma di € 469,98 valida fino alla data di abrogazione della L.R. n.54/84 ;

Visti gli incrementi degli indici ISTAT annuali intervenuti nell'arco temporale fra l'anno 1997 e l'anno 2014;

Preso Atto che l'importo di € 469,98 (Lire 910.000) incrementato delle variazioni annuali dell'indice ISTAT intervenute, risulta essere pari ad € 700,00;

Ritenuto di dover procedere a definire l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto 5 del richiamato art.17 della L.R. 10/2014;

# COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dall'art. 4, comma 4° della L.R. n° 7/97, lettera K);

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi Servizio; di legge.

## **DELIBERA**

- di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
- di definire in € 700,00 l'importo della sanzione amministrativa di cui all'art.17 co 5 della Legge Regionale del 7 aprile 2014 n°10;
- di stabilire che il suddetto importo verrà aggiornato ogni due anni, con provvedimento del Dirigente del Servizio P.A., sulla base delle variazioni ISTAT intervenute ;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente

2